

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 4 in data 14.02.2025.

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF 2025. Determinazione aliquote.

Per la regolarità contabile, si esprime parere: favorevole.

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Orrù Luisella

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Davide Fanari

Il Segretario
F.to Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 19/02/2025 al 06/03/03/2025.

San Nicolò d'Arcidano, 19/02/2025.

Il dipendente incaricato
F.to Sofia Murgia

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato



Comune di San Nicolò D'Arcidano

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 14.02.2025	OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF 2025. Determinazione aliquote.
------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di febbraio con inizio alle ore 19,00 nella sala consiliare del Municipio, in prima convocazione in seduta straordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Fanari Davide	X	
Cera Emanuele	X	
Zedda Danilo	X	
Murtas Guido	X	
Atzori Marco	X	
Pili Viviana	X	
Altea Michela	X	
Murtas Bruno	X	
Montisci Matteo		X
Soro Franca	X	
Vinci Tiziano		X
Medda Daniela Eleonora	X	
Pala Maria Rosanna	X	

Presiede l'assemblea il Presidente Guido Murtas

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191".

Considerato che il provvedimento normativo sopra citato si inserisce nell'ambito di attuazione del federalismo fiscale, il quale, si tradurrà in una riduzione progressiva dei trasferimenti di risorse dallo stato centrale verso la periferia, che dovrà essere controbilanciata da un contestuale aumento della loro capacità impositiva.

Vista la delibera C.C. n. 5 del 3.02.2012 con la quale, si istituiva l'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,2%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile e si approvava il relativo regolamento comunale.

Vista la delibera C.C. n. 16 del 10.07.2013 con la quale si procedeva ad applicare, per l'anno 2013, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile.

Vista la delibera C.C. n. 6 del 21.05.2014 con la quale si procedeva ad applicare, per l'anno 2014, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile.

Vista la delibera C.C. n. 5 dell'1.04.2015 con la quale si procedeva ad applicare, per l'anno 2015, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile.

Vista la delibera C.C. n. 7 del 29.04.2016 con la quale si procedeva a confermare, per l'anno 2016, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta è dovuta sul reddito complessivo.

Vista la delibera C.C. n. 3 del 24.03.2017 con la quale si procedeva a confermare, per l'anno 2017, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta è dovuta sul reddito complessivo.

Vista la delibera C.C. n. 25 del 27.11.2017 con la quale si procedeva a confermare, per l'anno 2018, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta è dovuta sul reddito complessivo.

Vista la delibera C.C. n. 5 del 15.04.2019 con la quale si procedeva a confermare, per l'anno 2019, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta è dovuta sul reddito complessivo.

Vista la delibera C.C. n. 1 del 13.03.2020 con la quale si procedeva a confermare, per l'anno 2020, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta è dovuta sul reddito complessivo.

Vista la delibera C.C. n. 4 del 22.03.2021 con la quale si procedeva a confermare, per l'anno 2021, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta è dovuta sul reddito complessivo.

Vista la delibera C.C. n. 10 del 18.05.2022 con la quale si procedeva a confermare, per l'anno 2022, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta è dovuta sul reddito complessivo.

Vista la delibera C.C. n. 7 del 24.02.2023 con la quale si procedeva a confermare, per l'anno 2023, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta è dovuta sul reddito complessivo.

Vista la delibera C.C. n. 5 del 25.03.2024 con la quale si procedeva a confermare, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,3%, esentando i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta è dovuta sul reddito complessivo

Considerato che l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 360/1998, così come sostituito dal comma 142, lett. c) della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone che l'addizionale comunale all'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF.

Visto l'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011.

Dato atto, dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel bilancio di previsione 2025-2027 in corso di approvazione.

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione comunale confermare per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e il limite di esenzione in vigore nell'anno 2024.

Preso atto che, il D.M. del 24 dicembre 2024 dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2025.

Visto l'art. 53, comma 16, legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento".

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il parere del revisore dei conti dott.ssa Maria Carla Manca prot. n. 1237 del 13.02.2025.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario.

Unanime.

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di confermare per l'anno 2025 l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,3%.

Di confermare il limite di esenzione del pagamento dell'addizionale comunale per i redditi fino a € 10.000,00 di imponibile, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta sarà dovuta sul reddito complessivo.

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del nostro ente e all'invio della stessa mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 e dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011.

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.